



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1644**

Disposizioni per la tutela dell'identità personale nell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale

07/12/2025 - 23:03

# Indice

1. DDL S. 1644 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1644.....	4

## **1. DDL S. 1644 - XIX Leg.**

## 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1644

**XIX Legislatura**

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

---

Disposizioni per la tutela dell'identità personale nell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale

---

Iter

**11 settembre 2025:** da assegnare

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1644**

**da assegnare**

---

Iniziativa Parlamentare

[Matteo Gelmetti \(FdI\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Lavinia Mennuni \(FdI\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 settembre 2025**; annunciato nella seduta n. 340 dell'11 settembre 2025.

Classificazione TESEO

TUTELA DELLA RISERVATEZZA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE

**Classificazione provvisoria**

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1644

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1644

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GELMETTI** e **MENNUNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2025

Disposizioni per la tutela dell'identità personale nell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende colmare un vuoto normativo, garantendo che l'evoluzione tecnologica non si trasformi in un'aggressione alla persona. Ispirata al principio introdotto in Danimarca nel 2024, la proposta normativa afferma con forza che la voce, il volto e l'identità appartengono alla persona e non possono essere replicati da algoritmi o intelligenze artificiali senza consenso. Lo scopo è difendere la libertà individuale, la reputazione e la sicurezza digitale, soprattutto in un contesto di crescente utilizzo di *deepfake* e contenuti sintetici, che risultano sempre più realistici e difficili da riconoscere, rappresentando una delle sfide più complesse dell'era digitale.

Per « *deepfake* » si intende qualsiasi contenuto multimediale generato o manipolato tramite tecniche avanzate di intelligenza artificiale per apparire autentico. Questi contenuti possono includere video, immagini o audio in cui il volto, la voce o i movimenti di una persona vengono alterati o generati da zero per far dire o fare cose che non sono mai state effettivamente dette o fatte.

Negli ultimi anni, le tecnologie alla base dei *deepfake* si sono evolute in modo esponenziale, rendendo queste manipolazioni sempre più realistiche e difficili da individuare anche per gli osservatori più esperti. Questo fenomeno mette a dura prova la fiducia nell'informazione visiva e sonora, alimentando interrogativi sulla veridicità dei contenuti digitali e non si limita alle celebrità o ai politici: ogni individuo con una presenza *online* può diventare bersaglio, poiché bastano poche immagini pubbliche per alimentare modelli generativi capaci di creare contenuti manipolati. Inoltre, la democratizzazione di queste tecnologie, accessibili anche a utenti senza competenze tecniche, grazie a interfacce intuitive e *app* mobili, contribuisce a diffondere il fenomeno. Con il presente disegno di legge si propone una soluzione innovativa ad un problema che potrebbe effettivamente mettere a rischio la proprietà intellettuale di artisti o personaggi pubblici, ma anche ledere l'immagine e la dignità di ogni persona fisica. Si introducono perciò talune norme di portata generale che mirano a tutelare qualsiasi individuo contro le imitazioni digitali realistiche delle caratteristiche personali, quali l'aspetto, la voce e le espressioni facciali di individui, dando vita ad un meccanismo di tutela innovativo, che finora non era stato espressamente incluso in alcuna legislazione europea.

Nello specifico la proposta normativa è suddivisa in sette articoli: con l'articolo 1 viene introdotto il principio di tutela dell'identità individuale, con cui si stabilisce che ogni persona fisica ha diritto esclusivo al proprio nome, alla propria immagine, voce, espressione facciale, identità visiva e sonora, anche quando riprodotti o modificati da strumenti di intelligenza artificiale, in quanto tali elementi sono espressione della personalità di ogni persona fisica e l'illegittima riproduzione o alterazione comporterebbe la violazione del diritto alla riservatezza di ogni individuo.

All'articolo 2 si introduce il divieto di riproduzione, imitazione, simulazione o diffusione mediante intelligenza artificiale dell'immagine, della voce o dell'identità di una persona senza il suo consenso esplicito, informato e documentato e tal divieto troverà applicazione anche nel caso in cui l'utilizzo abbia finalità artistiche, satiriche o parodistiche, se dall'utilizzo ne derivi un danno alla reputazione o alla dignità della persona rappresentata.

Con l'articolo 3 viene introdotto il diritto alla rettifica o rimozione pubblica da ogni piattaforma del contenuto generato o alterato con i sistemi di intelligenza artificiale (IA), nonché il diritto ad ottenere un risarcimento del danno materiale o morale subito ed inoltre si prevede la presunzione di danno, in tutti i casi di utilizzo non autorizzato dell'immagine o della voce tramite sistemi di IA.

Con la disposizione di cui all'articolo 4 si stabilisce che chiunque diffonda contenuti audiovisivi generati o alterati da sistemi di IA che riproducono sembianze umane è tenuto a segnalare in modo chiaro e visibile la natura artificiale del contenuto, e si introduce, per ogni piattaforma digitale, l'obbligo di prevedere strumenti di segnalazione e blocco rapido di tali contenuti su richiesta del soggetto interessato.

L'articolo 5 si concentra sull'aspetto relativo all'educazione e alla consapevolezza digitale, demandando al Ministro dell'istruzione e del merito la promozione di percorsi formativi nelle scuole sul diritto all'identità digitale, sull'etica dell'intelligenza artificiale e sul diritto all'autodeterminazione dell'immagine. Inoltre, la medesima norma demanda al Ministero della cultura l'avvio di iniziative di sensibilizzazione e campagne informative sul diritto all'identità personale e sui rischi derivanti dalla manipolazione digitale attraverso i canali di comunicazione di massa.

L'articolo 6 dispone che chiunque violi le disposizioni introdotte con il presente disegno di legge è soggetto a una multa da 10.000 a 100.000 euro nonché al risarcimento dei danni morali e materiali nei confronti del soggetto leso dall'utilizzo illegittimo dei sistemi di IA e, in caso di dolo o recidiva, si applicherà anche la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. L'applicazione di tali sanzioni viene estesa anche ai soggetti che forniscono strumenti, piattaforme o servizi predisposti per la creazione e diffusione di *deepfake* senza meccanismi di autorizzazione e tracciabilità.

L'articolo 7, infine, stabilisce che le disposizioni che si intende introdurre con tale norma si applicano conformemente al regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, nonché nel rispetto delle norme internazionali in materia di protezione dei dati personali e diritti della personalità.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Principio di tutela dell'identità individuale)*

1. Ogni persona fisica ha diritto esclusivo al proprio nome, alla propria immagine, voce, espressione facciale e identità visiva e sonora, anche quando riprodotti, simulati o modificati da strumenti di intelligenza artificiale.
2. Gli elementi di cui al comma 1 costituiscono espressione della personalità e rientrano nella sfera della dignità umana e del diritto alla riservatezza.

### Art. 2.

#### *(Divieto di utilizzo non autorizzato)*

1. È vietato riprodurre, imitare, simulare o diffondere mediante intelligenza artificiale l'immagine, la voce o l'identità di una persona senza il suo consenso esplicito, informato e documentato.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche se l'utilizzo ha finalità artistiche, satiriche o parodistiche, qualora ne derivi un danno alla reputazione, alla dignità o all'integrità della persona rappresentata.

### Art. 3.

#### *(Presunzione di danno e diritto alla rettifica)*

1. In caso di utilizzo non autorizzato dell'immagine o della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale, si presume il danno alla persona, salva prova contraria.
2. La persona lesa dal contenuto generato con i sistemi di intelligenza artificiale ha diritto alla rimozione immediata del contenuto da ogni piattaforma, a una rettifica pubblica e al risarcimento del danno materiale e morale.

### Art. 4.

*(Obbligo di trasparenza per i contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale)*

1. Chiunque diffonda contenuti audiovisivi generati o alterati da sistemi di intelligenza artificiale che riproducono sembianze umane è tenuto a segnalare in modo chiaro e visibile la natura artificiale del contenuto.
2. Le piattaforme digitali prevedono strumenti di segnalazione e blocco rapido dei contenuti di cui al comma 1, su richiesta del soggetto interessato.

Art. 5.

*(Educazione e consapevolezza digitale)*

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove percorsi formativi nelle scuole sul diritto all'identità digitale, sull'etica dell'intelligenza artificiale e sul diritto all'autodeterminazione dell'immagine.
2. Il Ministero della cultura, mediante i canali di comunicazione di massa, avvia iniziative di sensibilizzazione e campagne informative sul diritto all'identità personale e sui rischi derivanti dalla manipolazione digitale.

Art. 6.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 ed è tenuto a risarcire i danni morali e materiali nei confronti del soggetto leso dall'utilizzo illegittimo dei sistemi di intelligenza artificiale; in caso di dolo o recidiva si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 7.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, nonché nel rispetto delle norme internazionali in materia di protezione dei dati personali e diritti della personalità.



